

# Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

<b>N. 29 del reg.</b> <b>Data 19.06.2023</b>	<b>OGGETTO:</b> Recesso unilaterale dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 11 dicembre 2020, n. 27 del 29 Aprile 2021 e di ogni altro atto presupposto
---	--

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **diciannove**, del mese di **Giugno**, alle ore **18:20** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
BAMBARA	Carmelina	X		GULLOTTA	Antonella	X	
BROCATO	Salvatore	X		GULLOTTA	Antonino	X	
CAPPELLO	Elisa	X		CAMPISI	Gaetano	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		BOLOGNARI	Mario	X	
COPPOLINO	Salvatore	X		CARPITA	Andrea		X
MANULI	Luca		X	GABERSCEK	Lucia	X	
ESPOSITO	Lucia	X		GULLOTTA	Francesca	X	
GIARDINA	Claudio	X		SABATO	Maria Rita	X	

Assegnati	n. 16	Presenti	n. 14
In carica	n. 16	Assenti	n. 2

Presiede il Sig. Giuseppe Composto, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Il Presidente del Consiglio nomina come scrutatori i Consiglieri Comunali Gullotta Antonino, Esposito Lucia, Gaberscek Lucia. Di seguito, da lettura dei nominativi dei capigruppo consiliari. Interviene il Consigliere Giardina il quale propone il prelievo del punto n. 3 posto all'ordine del giorno, al fine di procedere alla immediata trattazione.

Favorevoli n. 10 (Gruppo di Maggioranza)

Astenuti n. 4 ( Bolognari – Gaberscek – Gullotta Francesca – Sabato)

Il Consiglio Comunale approva la proposta di prelievo formulata dal Consigliere Giardina.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Interviene il Sindaco il quale fa un excursus storico sull'argomento.

Ricorda di aver richiesto, con riferimento alla Governance della Fondazione, pari dignità all'interno del C.D.A. Ricorda, inoltre, di aver richiesto chiarimenti in merito al conferimento dei beni da parte della Regione Siciliana. Comunica di essersi trovato di fronte al fatto compiuto, avendo ricevuto un secco no, in sede di CDA, il giorno 15.06.2023.

In data 16.06.2023, dichiara di essersi determinato di sciogliere la convenzione di comodato d'uso, riguardante l'immobile denominato ex pretura, la cui proposta contrattuale è stata approvata anche dalla Giunta Comunale.

Illustra il tentativo, perpetrato dalla Regione, di far sollevare la questione di incompatibilità tra deputato e Presidente della Fondazione, quest'ultima finanziata dalla Regione. Rassicura i presenti che non ci saranno disagi o interruzioni. Con riferimento alla gestione del Teatro Antico, evidenzia l'opportunità che la Regione si faccia carico del ristoro dei costi da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e per la garanzia della sicurezza, soprattutto con riferimento alla gestione dei grandi eventi.

Ricorda di aver preparato una norma, sottoposta al governo regionale per ragioni tecniche, che consenta ai Comuni come Taormina di incassare una percentuale degli incassi sugli eventi organizzati nei beni archeologici come il Teatro Antico. È stato richiesto, inoltre, che si riservi al Comune una percentuale dell'incassato sugli eventi organizzati al Teatro Antico, pari al 10%.

Illustra i termini dell'eventuale chiusura della Strada di accesso al Teatro Antico.

Interviene il Consigliere Gaberscek, la quale ricorda di aver partecipato, nella qualità di Presidente del Consiglio, ai lavori che hanno riguardato l'approvazione dello Statuto della Fondazione di Tao Arte Sicilia. Condivide il fatto che ci sia uno sbilanciamento in favore della Regione, a livello di Governance della Fondazione, per cui è del parere che bisogna introdurre la pari dignità, per come proposto dal Sindaco. La proposta di uscire dalla Fondazione, rappresenta, a suo parere, una soluzione molto drastica, per cui si rende necessario avviare un tavolo di concertazione per vedere approvata la proposta avanzata dal Sindaco, in merito alla equa rappresentanza in seno al CDA. Trattasi, a suo parere, di un azzardo.

Entra in aula il Consigliere Carpita alle ore 18:53.

Presenti n. 15

Assente n. 1 (Manuli).

Prende la parola il Consigliere Gullotta Francesca, la quale chiede al Presidente di mettere nelle condizioni i Consiglieri Comunali di potersi determinare. Condivide il principio della equa rappresentanza in seno al CDA. A suo parere, il recesso dalla Fondazione, rappresenta una scelta molto drastica.

Interviene il Consigliere Bolognari il quale comunica che la norma riguardante il 30% destinato al Comune di Taormina sui proventi del Teatro Antico è una sua invenzione. Ricorda che la norma in questione è stata modificata con l'istituzione dei Parchi Archeologici nell'anno 2014. Dichiara di condividere la proposta del Sindaco con riferimento sia alla richiesta di riequilibrare in favore del Comune di Taormina la rappresentanza in seno al CDA della Fondazione, sia l'iniziativa volta ad ottenere il 10% dei proventi del Teatro Antico. Ciò premesso, fa un excursus storico sull'argomento ricordando la nascita del Comitato TaoArte trasformato poi in Fondazione ed indicando tutti i personaggi e gli attori famosi che si sono susseguiti nel tempo. In conclusione dichiara di essere del parere che, la proposta di recesso in discussione, rappresenta una soluzione drastica che porterà nocumento esclusivamente al Comune di Taormina, poiché a suo parere, la Fondazione TaoArte Sicilia continuerà a svolgere la propria attività avendo come unico socio fondatore la Regione

Siciliana. Propone quindi la sospensione della seduta, invitando il Sindaco a riproporre la modifica statutaria per come precedentemente formulata.

Interviene il Consigliere Giardina il quale ricorda che la questione inerente l'equilibrata rappresentanza in seno al CDA è stata abbondantemente dibattuta nel corso di due sedute consiliari, allorché la precedente amministrazione pensò bene di bocciare i n. 90 emendamenti presentati dall'ex Consigliere Comunale Antonio D'Aveni. Chiede al gruppo consiliare d'opposizione le motivazioni per le quali la ex maggioranza non abbia pensato in tempo di approvare un Statuto più equilibrato. A suo parere non ci sono margini di manovra per una proficua interlocuzione con la Regione. Propone, quindi, l'approvazione della proposta.

Interviene il Sindaco, in replica, il quale ricorda che la sua proposta di modifica dello Statuto è stata bocciata anche da uno dei rappresentanti della Regione di origine taorminese. Sottolinea che il suo tentativo è quello di evitare che il Comune di Taormina continui ad essere prigioniero della Regione Siciliana, oltre che bersaglio di una visione romanocentrica e palermocentrica, che ha da sempre riguardato le scelte amministrative della Fondazione.

Comunica inoltre di essere tornato in possesso dell'immobile denominato ex Pretura e ricorda l'inadempienza della Regione consistente nel non aver conferito alla Fondazione il bene immobile.

In conclusione comunica al Consiglio Comunale che l'alternativa alla Fondazione TaoArte esiste, invitando i consiglieri d'opposizione a votare a favore della proposta al fine di dare un segnale chiaro e forte alla Regione, in considerazione della vertenza che lo scrivente ha già avviato con l'ente sovracomunale.

Interviene il Presidente del Consiglio il quale al fine di dare la possibilità ai Consiglieri Comunali di opposizione di riflettere sulla proposta avanzata dal Sindaco, alle ore 19:47 dispone la sospensione del Consiglio Comunale per 5 minuti.

Alle ore 20:02 riprende la seduta di Consiglio Comunale.

Effettuato l'appello nominale da parte del Segretario Generale risultano essere:

Presenti n. 15.

Assente n. 1 (Manuli)

Dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Bolognari, il quale prende atto del fatto che il Sindaco abbia dichiarato che trattasi di un atto non tombale. A suo parere lo è. Manifesta seri dubbi in merito alle sorti del patrimonio. Preannuncia il proprio voto di astensione.

Prende la parola il Consigliere Giardina, il quale dichiara di votare a favore della proposta di delibera. Taormina, a suo parere, ha bisogno di riacquistare la dignità e l'importanza che gli compete.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione;

**Uditi** gli interventi che precedono;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bolognari – Gaberscek – Gullotta Francesca – Sabato – Carpita)

## DELIBERA

1) **Approvare** la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 10 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bolognari – Gaberscek – Gullotta Francesca – Sabato – Carpita)

2) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

Deliberazione del Consiglio Comunale  
Area Competente: Area Amministrativa  
Proponente: Sindaco - On. Cateno De Luca

**OGGETTO: Recesso unilaterale dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 11 dicembre 2020, n. 27 del 29 aprile 2021 e di ogni altro atto presupposto.**

## IL SINDACO

### PREMESSO

CHE la fondazione tradizionale è un ente morale, dotato di personalità giuridica, disciplinato dal libro I del codice civile, che non persegue scopi di lucro e che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un insieme di beni vincolati alla soddisfazione di un fine sociale.

CHE la fondazione ha una propria organizzazione e propri organi di governo. Per la gestione sociale utilizza le risorse finanziarie, attribuitele con il negozio di dotazione, per lo scopo voluto dal fondatore e trasfuso nell'atto costitutivo.

CHE Le norme dettate per il funzionamento dell'Ente, sono inserite nello statuto, parte integrante del negozio unilaterale di fondazione.

CHE Il patrimonio, inteso come insieme di beni vincolati alla soddisfazione di uno scopo, la distingue e la differenzia dall'associazione che ha l'elemento essenziale nella partecipazione di una pluralità di soggetti (un insieme di persone aventi finalità di carattere ideale), finalizzata al raggiungimento di uno scopo specifico. Tale patrimonio deve essere sufficiente per consentire alla fondazione di svolgere la sua attività ordinaria.

CHE nel caso in cui il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo oppure venga consumato, prevede che la fondazione si estingua e il suo patrimonio residuo sia trasferito ad organismi che abbiano una finalità analoga, salvo che non si provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente.

CHE le fondazioni trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte Costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).

CHE la fondazione di partecipazione, come il caso in specie, risulta essere un ente a metà strada tra la fondazione e l'associazione. Essa nasce, come mezzo operativo, dal riscontro dell'insufficienza dello schema giuridico della fondazione tradizionale disciplinato dal codice civile, trattandosi di una tipologia di fondazione non più istituita da un singolo soggetto, ma da una pluralità di soggetti che condividono le stesse finalità.

CHE la fondazione di partecipazione è una figura giuridica atipica che racchiude in sé alcuni degli elementi propri della fondazione, combinati con alcune peculiarità dell'associazione e realizza un nuovo modello di organizzazione sociale distinto dalle figure tipizzate dal codice civile.

CHE la fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell'atto costitutivo. Si distingue dalla fondazione tradizionale in quanto, nella

fondazione di partecipazione, il fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione. Tale ultima caratteristica avvicina la fondazione di partecipazione all'associazione ma, allo stesso tempo, se ne distingue in quanto, a differenza dell'associazione, è possibile diversificare il peso decisionale dei partecipanti.

CHE Il modulo organizzativo della fondazione di partecipazione permette la presenza contemporanea di enti pubblici quali le regioni, le province o i comuni e di soggetti del mondo privato.

CHE La fondazione di partecipazione, intesa come modello organizzativo, è in grado di fondere in maniera ponderata le esigenze di supervisione e controllo degli enti pubblici locali e le necessità di efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale.

CHE gli elementi costitutivi della fondazione di partecipazione risultano essere i seguenti: Elemento patrimoniale; Elemento personale.

CHE una ulteriore differenza fra fondazione tradizionale e fondazione di partecipazione è data dalla condizione che, mentre nella prima il patrimonio è autonomo ed intangibile rispetto alla figura del fondatore, nella seconda figura predomina l'aspetto gestionale. Infatti, il rapporto fra fondatori e fondazione non viene mai spezzato ed essi partecipano attivamente alla vita sociale.

CHE in buona sostanza, l'elemento personale (tipico delle associazioni) e quello più propriamente patrimoniale (tipico delle fondazioni) confluiscono dando vita ad un *unicum* operativo, che si caratterizza anche per la larga base associativa su cui può poggiare.

CHE le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno trattato la fattispecie delle fondazioni di partecipazione nell'ambito della loro attività consultiva in favore degli enti locali.

CHE a mente del parere della Corte dei Conti della Regione Lazio n° 151/2013, in risposta ad un quesito del Comune di Roma in materia di applicazione dei limiti pubblicistici ad una fondazione di partecipazione, la soluzione deve essere trovata nella compatibilità della normativa pubblica vincolistica, vigente per gli enti partecipanti, con la natura giuridica sia della fondazione tradizionale, che della fondazione di partecipazione.

CHE alla presenza di determinati requisiti (la costituzione/partecipazione, da parte enti pubblici, di una persona giuridica privata, tesi a realizzare un fine pubblico con finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo ricollegabili alla volontà degli enti soci), la persona giuridica privata diventa un semplice modulo organizzativo dell'ente pubblico socio, così come altre forme organizzative aventi natura pubblicistica quali le aziende speciali e istituzioni.

CHE la Sezione laziale sottolinea che *“con riferimento alla struttura della fondazione, gli organi di governo della fondazione (anche di partecipazione) hanno natura “servente” rispetto allo scopo indicato dal fondatore ... Da quanto sopra detto discende, in via interpretativa, che l'applicazione dei vincoli pubblicistici in materia di limiti di spesa e modalità di reclutamento del personale sono da applicare agli organismi partecipati di cui trattasi, in quanto moduli organizzativi dell'Ente locale per l'esercizio di funzioni generali proprie”*.

RILEVATO CHE

in data 02.05.2022, rep. n. 38636, raccolta n. 14793, veniva depositato lo Statuto della Fondazione, denominata “Fondazione Taormina Arte Sicilia”;

con determinazione n. 1 del 16/06/2023, il Presidente della Fondazione ha disposto la risoluzione della convenzione di comodato d'uso a titolo gratuito n. 833, concernente la concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Pretura;

la citata determinazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della stessa, è stata accolta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 189 del 17.06.2023;

pertanto le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il relativo contratto di comodato d'uso, il cui immobile, evidentemente, deve rientrare, senza indugio, nella piena disponibilità del Comune di Taormina;

la Regione Siciliana, *ictu oculi*, risulta essere in grave ritardo nel compimento degli adempimenti imposti dallo Statuto della Fondazione;

la rappresentanza del Comune di Taormina in seno al CDA risulta essere palesemente sproporzionata, rendendo superflua la presenza del Presidente della Fondazione (il Sindaco di Taormina) ed insignificanti i poteri riconosciutigli dallo Statuto, determinando, pertanto, una paralisi dell'attività amministrativa della fondazione e vanificando il raggiungimento degli scopi per cui la stessa è stata costituita;

la maggioranza dei rappresentati in seno al CDA, è riservata alla Regione Siciliana (n. 3 su 5), quest'ultimo, fra l'altro organo di vigilanza e controllo della fondazione medesima;

in buona sostanza, ad oggi, la Fondazione Taormina Arte Sicilia, stando così le cose, non è nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto menzionato e pertanto di garantire le finalità pubbliche in capo alla stessa;

si rende necessario, pertanto, recedere unilateralmente dalla partecipazione alla citata fondazione;

#### CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Fondazione in argomento, la stessa è costituita senza limiti di durata;

il Comune di Taormina intende recedere dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, nell'esercizio della propria capacità di diritto privato;

tale scelta costituisce espressione della libertà di recedere da vincoli perpetui e nella specie della facoltà del partecipante di uscire dalla fondazione, in attuazione della c.d. "libertà negativa" di associazione, garantita dall'art. 18 Cost., per cui il diritto di recesso deve ritenersi legittimamente esercitato, indipendentemente dalla motivazione indicata dalla recedente;

RITENUTO, quindi, per le superiori motivazioni, di voler disporre il recesso unilaterale dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia;

RITENUTO, altresì, di procedere alla revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 11 dicembre 2020, n. 27 del 29 aprile 2021 e di ogni altro atto presupposto.

VISTO lo Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.R.EE.LL.;

VISTO il Codice Civile;

## PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI


per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendere integralmente riportate e trascritte,

- 1) **Di recedere** unilateralmente dalla Fondazione denominata "Fondazione Taormina Arte Sicilia".
- 2) **Di revocare** le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 11 dicembre 2020, n. 27 del 29 aprile 2021 ed ogni altro atto presupposto.
- 3) **Di incaricare** il Sindaco ed il Responsabile dell'Area Amministrativa dell'ente, a porre in essere tutti gli atti consequenziali di Loro competenza.

TAORMINA LI 17/06/2023

**Il Sindaco**

**(On. Cateno De Luca)**



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/200 N.30

**OGGETTO: RECESSO UNILATERALE DALLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 11 DICEMBRE 2020, N. 27 DEL 29 APRILE 2021 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO.**

Per ciò che concerne la **Regolarità TECNICA**, si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 17/06/2023



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott. Giuseppe Bartorilla)

Comportando la presente:

- prenotazione impegno n. \_\_\_\_\_;
- diminuzione di entrata;
- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

altro

Per ciò che concerne la **Regolarità CONTABILE**, si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 17/06/2023



Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
(Dott.ssa Angela La Torre)

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*Giuseppe Composto*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Giuseppe Bartorilla*



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale,

*19/06/2013*

IL SEGRETARIO GENERALE

